Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2024/0061(COD)

31.3.2025

EMENDAMENTI
306 - 542

Progetto di relazione
Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy
(PE771.828v01-00)

Istituzione del programma per l'industria europea della difesa e di un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

Proposta di regolamento
(COM(2024)0150 – C9-0056/2024 – 2024/0061(COD))

Emendamento 306
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 Respinge la proposta di regolamento che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) presentata dalla Commissione europea, compresa l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST").

Or. en

Emendamento 307
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento ***stabilisce un bilancio e*** istituisce una serie di misure ***intesi*** a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa	Il presente regolamento istituisce una serie di misure ***intese*** a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento ***della leadership tecnologica, dell'innovazione,*** della competitività ***a lungo termine***, della reattività***, della sostenibilità, dell'interoperabilità, dell'efficacia della spesa pubblica, del consolidamento e dell'integrazione del mercato, della resilienza*** e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire

dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:	la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 308
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa***, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina)***, in particolare attraverso:	Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, in particolare attraverso:

Or. ro

Emendamento 309
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:	Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure ***nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di difesa e di sicurezza nazionale,*** intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 310
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base	Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base

industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) ***e all'agevolazione della sua integrazione nell'EDTIB***, in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 311
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:	Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento ***del mercato interno per la difesa,*** della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 312
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce un	Il presente regolamento stabilisce un

bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa ***dell'Unione e dei suoi*** Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:	bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa ***degli*** Stati membri ***dell'Unione europea*** attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 313
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");	(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma") ***per il periodo dal [inserire la data specifica] 2025 al 31 dicembre 2027 e successivamente oggetto di riesame***, comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");

Or. en

Emendamento 314
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");	(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività***, della sostenibilità, della resilienza*** e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST") ***per le PMI e per le piccole mid-cap***;

Or. en

Emendamento 315
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");	(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per ***la modernizzazione e*** il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");

Or. en

Emendamento 316
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che ***possono includere*** l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");	(1) l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che ***includeranno*** l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");

Or. ro

Emendamento 317
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) i contraenti e i subappaltatori di paesi terzi, nonché le imprese che sono oggetto di gravi accuse di corruzione, sono esclusi dall'ambito di applicazione del programma e dai finanziamenti da esso erogati;

Or. en

Emendamento 318
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e	***soppresso***

tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");

Or. en

Emendamento 319
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 321
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");	(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina") ***per il periodo dal [inserire la data specifica] 2025 al 31 dicembre 2027 e successivamente oggetto di riesame***;

Or. en

Emendamento 322
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");	(2) l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina") ***e al trasferimento reciproco di competenze e tecnologie***;

Or. en

Emendamento 323
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) le imprese che realizzano utili in

eccesso, distribuiscono dividendi eccessivi, ricorrono a paradisi fiscali, procedono a licenziamenti collettivi o non rispettano la contrattazione collettiva sono escluse dall'ambito di applicazione del programma e dai finanziamenti da esso erogati;

Or. en

Emendamento 324
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento (Structure for European Armament Programme, "SEAP") di cui al capo III, nonché gli effetti di tale costituzione;	(3) un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento (Structure for European Armament Programme, "SEAP") di cui al capo III ***per l'integrazione e il consolidamento a lungo termine delle DTIB in Europa***, nonché gli effetti di tale costituzione;

Or. en

Emendamento 325
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa di cui	(4) un quadro giuridico volto a ***monitorare e a*** garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa di cui

al capo IV;	al capo IV ***senza mettere a repentaglio o compromettere le attività delle imprese coinvolte principalmente in attività civili***;

Or. en

Emendamento 326
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento***, a eliminare*** gli ostacoli e le strozzature e ***a sostenere*** la produzione di prodotti per la difesa di cui al capo IV;	(4) un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ***e a rafforzare il mercato interno per la difesa e la risposta alla crisi degli approvvigionamenti eliminando*** gli ostacoli e le strozzature e ***sostenendo*** la produzione di prodotti per la difesa di cui al capo IV;

Or. en

Emendamento 327
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della*** difesa ***di cui al capo V***.	(5) ***l'uso di una propria autorità di progetto o di un'organizzazione analoga da parte di ogni Stato membro; ricorda l'esistenza dell'Agenzia europea per la*** difesa***, di cui all'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, responsabile del sostegno a progetti cooperativi nel campo della difesa europea, del rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore e dell'assistenza al Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari; rammenta che nessuna***

struttura europea dovrebbe sostituire gli Stati membri in termini di certificazione e appalto di attrezzature militari.

Or. en

Emendamento 328
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al capo V.	(5) ***l'agevolazione di un'adeguata assunzione di responsabilità e del controllo parlamentare e*** l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al capo V.

Or. en

Emendamento 329
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al capo V.	(5) l'istituzione***, nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa,*** di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al capo V.

Or. fr

Motivazione

La creazione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è auspicabile solo a condizione che tale organismo sia posto sotto l'autorità del Consiglio e non interferisca con le competenze di altri organismi europei. A tal proposito, va notato che i compiti conferiti dalla Commissione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa all'articolo 57 della proposta di regolamento rientrano già tra i compiti dell'AED quali

definiti agli articoli 42 e 45 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 45 stabilisce in particolare che è compito dell'AED "contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari". Integrando il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa all'interno dell'AED, l'emendamento corregge la proposta di regolamento, che poneva il consiglio sotto l'autorità della Commissione.

Emendamento 330
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La difesa rimane di competenza nazionale e la sovranità degli Stati membri in materia di difesa è pienamente rispettata. Le misure adottate a norma del presente regolamento non interferiscono con la capacità degli Stati membri di definire e attuare le rispettive politiche nazionali di difesa, comprese le strategie in materia di appalti e le priorità industriali.

Or. en

Emendamento 331
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il regolamento garantisce che le azioni intraprese rispettino pienamente la sovranità degli Stati membri in materia di difesa, preservando la loro autonomia strategica nazionale e limitando rigorosamente l'integrazione industriale con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 332
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Respinge la proposta di regolamento che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) presentata dalla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 333
Michael von der Schulenburg

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Respinge la proposta di regolamento che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) presentata dalla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 334
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "accordo di acquisto anticipato": un appalto pubblico con una o più imprese che mira a sostenere lo sviluppo	***soppresso***

e/o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dalle imprese interessate. Sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;	

Or. en

Emendamento 335
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "accordo di acquisto anticipato": un appalto pubblico con una o più imprese che mira a sostenere lo sviluppo e/o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dalle imprese interessate. Sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;	(1) "accordo di acquisto anticipato": un appalto pubblico con una o più imprese ***con sede nell'Unione europea*** che mira a sostenere lo sviluppo e/o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dalle imprese interessate. Sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;

Or. en

Emendamento 336
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "imprese": le imprese la cui sede legale e le cui strutture di gestione esecutiva sono stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea. Per essere considerate produttrici di armamenti europei, tali imprese devono anche svolgere una parte significativa della progettazione, dello sviluppo e della produzione di tali armamenti nel territorio dell'Unione europea. Una parte significativa è definita come un contributo essenziale e non marginale al valore aggiunto del prodotto finale, escluse le semplici attività di assemblaggio o finitura per conto di imprese non europee;

Or. en

Emendamento 337
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "appalto comune": un appalto condotto ***congiuntamente*** da almeno tre Stati membri;	(4) "appalto comune": un appalto condotto ***collettivamente*** da almeno tre Stati membri;

Or. en

Emendamento 338
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "appalto comune": un appalto condotto congiuntamente da almeno ***tre*** Stati membri;	(4) "appalto comune": un appalto condotto congiuntamente da almeno ***due*** Stati membri;

Or. en

Emendamento 339
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "appalto congiunto": un appalto condotto dalla Commissione insieme a più o tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 340
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE;	(7) "prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE***, ad eccezione delle attrezzature militari sensibili, la cui definizione e il cui controllo rientrano nell'ambito della competenza esclusiva degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 341
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'articolo 2 della direttiva ***2009/43/CE***;	(7) "prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'articolo 2 della direttiva ***2009/81/CE***;

Or. en

Emendamento 342
Niels Flemming Hansen, Tomas Tobé, Pekka Toveri, Mika Aaltola, Alice Teodorescu Måwe, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "autorità di progettazione": il soggetto dotato della capacità giuridica e pratica di definire, adattare ed evolvere la progettazione di un prodotto per la difesa, compresa l'autorità di adattare i componenti secondo necessità. Tale soggetto deve essere esente da restrizioni proibitive da parte di paesi terzi non associati o dei loro soggetti, garantendo la continua disponibilità e l'evoluzione della progettazione del prodotto attraverso la sostituzione tempestiva di componenti soggetti a restrizioni con alternative adeguate provenienti dall'Unione o da paesi associati per sostenere l'autonomia strategica e la sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 343
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "autorità di progettazione": l'impresa che ha la responsabilità generale di progettare un prodotto completo e di agire in qualità di integratore di sistemi, lavorando in collaborazione con tutti i partner e i subappaltatori. L'autorità di progettazione deve avere la piena capacità di decidere, senza restrizioni, in merito alla definizione, all'adattamento, all'integrazione e all'evoluzione del prodotto e del servizio e di sostenere gli sforzi degli utilizzatori per personalizzare e modernizzare i prodotti con l'evolversi delle missioni e delle tecnologie;

Or. en

Emendamento 344
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "componente": un articolo, un materiale, una tecnologia o una fornitura incorporato direttamente in un prodotto per la difesa. Il componente è considerato "critico" quando la sua assenza rende impossibile l'uso del prodotto o quando è soggetto a una regolamentazione di un paese terzo che potrebbe limitarne l'uso, la vendita o il trasferimento.

Or. fr

Motivazione

Che si tratti di tecnologie o di altre parti di un prodotto per la difesa, i componenti di paesi

terzi sono spesso accompagnati da limiti che sono loro imposti. Occorre distinguere tra i componenti nel senso generale del termine e i componenti critici, che prevedono limitazioni all'uso, alla vendita o al trasferimento dei prodotti per la difesa in cui sono integrati. Tali limitazioni possono avere un forte impatto sul piano militare e sulla libertà degli Stati membri di utilizzare le proprie attrezzature. La guerra in Ucraina ha messo in luce tale problematica.

Emendamento 345
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "autorità di progettazione": il soggetto ammissibile con piena capacità decisionale, senza restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di soggetti di un paese terzo non associato, per quanto riguarda la definizione, l'adattamento, l'integrazione e lo sviluppo del prodotto per la difesa;

Or. en

Emendamento 346
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "prodotti per la difesa chiave": i prodotti per la difesa ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 347
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo ***all'amministratore delegato***, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;	(8) "struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo ***al dirigente superiore***, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

Or. en

Emendamento 348
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "azione di innovazione in materia di difesa": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, ***la*** dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni ***commerciali***;	(10) "azione di innovazione in materia di difesa": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, ***che devono essere protetti da brevetti concessi il prima possibile, per una rapida applicazione, nonché*** il collaudo, ***le attività di*** dimostrazione, i progetti pilota, ***inclusi quelli transfrontalieri,*** la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni ***sul mercato***;

Or. en

Emendamento 349

Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "azione di innovazione in materia di difesa": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;	(10) "azione di innovazione in materia di difesa": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati***, anche in termini di prestazione ambientale, tecnica o tecnologica rispetto ai prodotti convenzionali usati sui campi di battaglia,*** e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

Or. en

Emendamento 350
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;	(12) "soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato***. L'elenco dei paesi terzi non associati è redatto dal Consiglio dell'Unione europea sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Tale elenco è riesaminato almeno ogni due anni dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.***

	Un paese terzo può chiedere al Consiglio di riesaminare il suo status rispetto a tale elenco. L'elenco e ogni sua revisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 351
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra almeno [tre] Stati membri e almeno un fabbricante di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri ad acquistare una determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri tale opzione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 352
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra almeno [tre] Stati membri e almeno un fabbricante di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri ad acquistare una determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo,	(13) "accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra almeno [tre] Stati membri e almeno un fabbricante ***dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo*** di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri ad acquistare una

oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri tale opzione;	determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri tale opzione;

Or. en

Emendamento 353
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati ***o*** dall'Ucraina per condurre un appalto comune per loro conto;	(14) "ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati***,*** dall'Ucraina***, o potenzialmente da altri paesi candidati all'adesione all'UE*** per condurre un appalto comune per loro conto;

Or. en

Emendamento 354
Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3,	(14) "ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3,

paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati ***o*** dall'Ucraina per condurre un appalto comune per loro conto;	paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati***,*** dall'Ucraina ***o dalla Moldova*** per condurre un appalto comune per loro conto;

Or. en

Emendamento 355
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "materie prime": ***i materiali necessari per produrre i*** prodotti per la difesa;	(16) "materie prime": ***le sostanze trasformate o non trasformate utilizzate come fattore produttivo per la fabbricazione di*** prodotti per la difesa ***intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili***;

Or. en

Emendamento 356
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "crisi di sicurezza": qualsiasi situazione in uno Stato membro***, in un paese terzo associato o in un paese terzo non associato*** nella quale si è verificato o è considerato imminente il verificarsi di un evento dannoso che superi chiaramente la	(18) "crisi di sicurezza": qualsiasi situazione in uno Stato membro nella quale si è verificato o è considerato imminente il verificarsi di un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e metta seriamente in

portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari, compresi i conflitti armati e le guerre;

pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari, compresi i conflitti armati e le guerre;

Or. en

Emendamento 357
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "crisi di sicurezza": qualsiasi situazione in uno Stato membro, in un paese terzo associato o in un paese terzo non associato nella quale si è verificato o è considerato imminente il verificarsi di un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione***, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari***, compresi i conflitti armati e le guerre;	(18) "crisi di sicurezza": qualsiasi situazione in uno Stato membro, in un paese terzo associato o in un paese terzo non associato nella quale si è verificato o è considerato imminente il verificarsi di un evento dannoso ***imprevedibile*** che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione, compresi i conflitti armati e le guerre;

Or. en

Emendamento 358
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "subappaltatori nell'appalto comune": qualsiasi soggetto giuridico che fornisca fattori di produzione indispensabili che possiedono caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 359
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "subappaltatori nell'appalto comune": qualsiasi soggetto giuridico che fornisca fattori di produzione indispensabili che possiedono caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto ***e a cui sia assegnato almeno il 15 %*** del valore dell'appalto;	(21) "subappaltatori nell'appalto comune": qualsiasi soggetto giuridico che fornisca fattori di produzione indispensabili che possiedono caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto ***come parte*** del valore dell'appalto;

Or. en

Emendamento 360
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "piccola impresa a media capitalizzazione" o "piccola mid-cap": un'impresa che non è una PMI, il cui	***soppresso***

numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR;

Or. en

Emendamento 361
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) "prodotti di rilevanza per la crisi": ***i*** prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime ***chiave*** o ***i*** prodotti o servizi critici per la loro produzione ***che sono stati identificati come gravemente colpiti da una perturbazione o potenziale perturbazione del*** funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento***, con conseguenti carenze significative, effettive o potenziali***.	(23) "prodotti di rilevanza per la crisi": prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime o prodotti o servizi critici per la loro produzione ***la cui disponibilità è indispensabile per garantire il corretto*** funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento ***e che devono essere assicurati per rispondere a una crisi di approvvigionamento***;

Or. en

Emendamento 362
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) "prodotti di rilevanza per la crisi": i prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime chiave o i prodotti o servizi critici per la loro produzione che sono stati	(23) "prodotti di rilevanza per la crisi": i prodotti per la difesa ***chiave*** o loro componenti o materie prime chiave o i prodotti o servizi critici per la loro

identificati come gravemente colpiti da una perturbazione o potenziale perturbazione del funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative, effettive o potenziali.	produzione che sono stati identificati come gravemente colpiti da una perturbazione o potenziale perturbazione del funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative, effettive o potenziali.

Or. en

Emendamento 363
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) la preferenza europea si riferisce al principio in base al quale, a condizioni, prestazioni tecniche e operative, tempi di consegna e qualità equivalenti, gli Stati membri e le istituzioni europee privilegiano sistematicamente, nel contesto di contratti di acquisto o di acquisto anticipato, le imprese stabilite nell'Unione europea il cui controllo effettivo, gli impianti industriali e le catene di approvvigionamento si trovano prevalentemente sul territorio europeo. La preferenza europea contribuisce direttamente alla sovranità industriale in materia di difesa degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 364
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) "autorità di progettazione": la capacità di un soggetto ammissibile che partecipa a un'azione di decidere, senza restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento, all'integrazione e all'evoluzione del prodotto per la difesa sulla base della necessaria titolarità della proprietà intellettuale, della padronanza delle tecnologie, delle competenze e della capacità giuridica per modificare il prodotto per la difesa in questione.

Or. en

Emendamento 365
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) "autorità di progettazione": la capacità di un soggetto ammissibile di partecipare a un'azione per decidere, senza restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento, all'integrazione e all'evoluzione del prodotto per la difesa per via della necessità della titolarità della proprietà intellettuale, della padronanza delle tecnologie, delle competenze e della capacità giuridica per modificare il prodotto per la difesa in questione.

Or. en

Emendamento 366

Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) "a duplice uso": software, tecnologia e infrastruttura potenzialmente utilizzabili a fini sia civili che militari, in linea con la definizione di prodotti a duplice uso di cui al regolamento (UE) 2021/821.

Or. en

Emendamento 367
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Indici di riferimento
	La Commissione e gli Stati membri rafforzano la resilienza e la competitività dell'EDTIB attraverso le misure previste dal presente regolamento, al fine di garantire che entro il 2035:
	(a) almeno il 50 % dei prodotti per la difesa acquistati in tutta l'Unione provenga da appalti comuni;
	(b) almeno l'80 % del valore aggiunto dei prodotti per la difesa chiave acquistati dagli Stati membri provenga dall'Unione, da un paese associato o dall'Ucraina;
	(c) la preparazione tecnologica dei prodotti per la difesa chiave europei, anche in termini di prestazioni dell'uso di energia e materiali, sia notevolmente migliorata e sia paragonabile o superiore alle capacità più avanzate a livello

mondiale;

(d) i prodotti per la difesa chiave europei progettati per essere utilizzati o dispiegati in qualsiasi area geografica siano pienamente resilienti ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici più estremi, e al rischio di carenza di approvvigionamento di combustibili fossili;

(e) l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa chiave fabbricati nell'Unione siano notevolmente migliorate e che la duplicazione degli sforzi attraverso lo sviluppo parallelo di prodotti per la difesa chiave analoghi in tutta l'Unione sia notevolmente ridotta;

(f) il coordinamento tra gli Stati membri per il controllo delle esportazioni di prodotti per la difesa, conformemente ai criteri dell'UE in materia di esportazioni di armi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, sia notevolmente aumentato.

Or. en

Emendamento 368
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
II	II ***Il programma***

Or. en

Emendamento 369
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 disposizioni generali applicabili al programma ***e allo strumento di sostegno per l'Ucraina***	1 disposizioni generali applicabili al programma

Or. ro

Emendamento 370
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. disposizioni generali applicabili al programma ***e allo strumento di sostegno per l'Ucraina***	1. disposizioni generali applicabili al programma

Or. en

Emendamento 371
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Uso di finanziamenti non collegati ai costi	
1. Le sovvenzioni possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.	
2. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento dell'EDTIB, il livello del contributo dell'Unione attribuito a	

ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:

(a) la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;

(c) il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti;

(d) lo sforzo connesso al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;

(e) gli appalti di quantità supplementari per altri Stati membri (pool per la prontezza nel settore della difesa).

3. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento della DTIB ucraina, il livello del contributo dell'Unione può basarsi, oltre che sui fattori di cui al paragrafo 2, su fattori quali:

(a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;

(b) gli sforzi di adattamento delle procedure di appalto ucraine nel settore della difesa e del contesto per l'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme NATO;

(c) gli sforzi e i rischi associati alla guerra di aggressione in corso, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché, se del caso, le misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

Or. en

Emendamento 372
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento dell'EDTIB, il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:	2. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento dell'EDTIB ***per appalti comuni***, il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:

Or. en

Emendamento 373
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento	(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria ***dell'Unione europea***, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero

a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;	ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio ***appartenenti a soggetti degli Stati membri dell'UE***;

Or. en

Emendamento 374
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale ***o*** attività di supporto in servizio;	(b) le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale***,*** attività di supporto in servizio ***o attività di riparazione e manutenzione***;

Or. en

Emendamento 375
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo sforzo connesso al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;	(d) lo sforzo connesso al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie ***da parte degli Stati membri dell'UE***;

Or. en

Emendamento 376
Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il contributo alla riduzione delle dipendenze da prodotti non sviluppati da soggetti situati negli Stati membri o nei paesi associati;

Or. en

Emendamento 377
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) se del caso, i costi sostenuti dagli Stati membri in cui sono stabiliti i beneficiari qualora questi decidano di risolvere un contratto precedentemente concluso con un paese terzo non associato al fine di privilegiare un appalto comune.

Or. fr

Emendamento 378
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento della DTIB	***soppresso***

ucraina, il livello del contributo dell'Unione può basarsi, oltre che sui fattori di cui al paragrafo 2, su fattori quali:

(a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;

(b) gli sforzi di adattamento delle procedure di appalto ucraine nel settore della difesa e del contesto per l'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme NATO;

(c) gli sforzi e i rischi associati alla guerra di aggressione in corso, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché, se del caso, le misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

Or. ro

Emendamento 379
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento della DTIB ucraina, il livello del contributo dell'Unione può basarsi, oltre che sui fattori di cui al paragrafo 2, su fattori quali:	***soppresso***
(a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere	

la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;

(b) gli sforzi di adattamento delle procedure di appalto ucraine nel settore della difesa e del contesto per l'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme NATO;

(c) gli sforzi e i rischi associati alla guerra di aggressione in corso, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché, se del caso, le misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

Or. en

Emendamento 380
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale strumento dovrebbe concentrare le capacità di difesa degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, compresa l'Ucraina, pertanto a tal fine dovrebbero essere previsti altri strumenti per finanziare il processo di adesione dell'Ucraina, come l'IPA III.

Emendamento 381
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 382
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le decisioni relative ai contributi finanziari per l'assistenza militare e il sostegno industriale alla difesa all'Ucraina restano di competenza degli Stati membri. La Commissione europea non impone contributi finanziari o materiali a fini di difesa al di fuori dell'UE senza l'esplicito consenso degli Stati membri contributori, garantendo il rispetto delle priorità e della sovranità in materia di sicurezza nazionale;

Or. en

Emendamento 383
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere la prontezza industriale nel	1. ***Nell'ambito di applicazione stabilito dal Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa, dalle priorità e dai***

settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante:	***divari di capacità identificati nell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso e nel piano di sviluppo delle capacità,*** il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina ***agevolando la prontezza alla difesa dell'UE e dei suoi Stati membri entro il 2030*** in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 384
Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante:	1. Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ***a promuovere il conseguimento di una difesa europea comune e integrata e*** ad accrescere la competitività, la reattività e la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 385
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere ***la prontezza industriale nel settore della difesa*** dell'EDTIB e della	1. Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere ***l'autonomia strategica dell'Unione e dei suoi Stati membri***

DTIB ucraina in particolare mediante:	***rafforzando l'indipendenza, la competitività e le capacità*** dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante:

Or. fr

Motivazione

La prontezza industriale nel settore della difesa non è fine a sé stessa, ma rappresenta invece uno strumento potente al servizio degli Stati membri dell'Unione. Il programma deve quindi mirare all'indipendenza dei paesi europei in termini di produzione per la difesa, al fine di garantirne la sicurezza. È ciò che prevede il concetto di autonomia strategica conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013, in cui gli Stati membri aspirano a sviluppare e sostenere le capacità di difesa dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Emendamento 386
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma ***e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano*** ad accrescere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB ***e della DTIB ucraina*** in particolare mediante:	1. Il programma ***mira*** ad accrescere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB in particolare mediante:

Or. ro

Emendamento 387
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma ***e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano*** ad accrescere ***la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante***:	1. Il programma ***viola l'articolo 41, paragrafo 2, TUE dal momento che mira principalmente*** ad accrescere ***le capacità militari dell'Unione europea e dovrebbe pertanto essere considerato illegale***:

Or. en

Emendamento 388
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione ***e*** l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento ***efficaci*** in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione***,*** l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità ***efficace, compreso lo stoccaggio, al fine di rispondere soprattutto alle esigenze degli Stati membri più vulnerabili con particolare attenzione ai paesi del confine orientale dell'Unione, garantendo il livello necessario di risorse dispiegate e la capacità di ricostituire rapidamente le scorte*** e l'approvvigionamento in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap***, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nella ricerca e sviluppo (R&S) in materia di difesa e applicando esempi di successo come il "modello danese", che consiste nell'acquisire capacità di difesa prodotte direttamente in Ucraina***;

Or. en

Emendamento 389
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap***, e lo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione, in particolare negli Stati membri che, in virtù della loro posizione geografica ai confini dell'Unione, sono i primi a essere esposti a eventuali attacchi di terzi***;

Or. ro

Emendamento 390
Katri Kulmuni, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento ***efficaci*** in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità ***efficace, compreso lo stoccaggio, al fine di rispondere soprattutto alle esigenze degli Stati membri più vulnerabili con particolare attenzione ai paesi del confine orientale dell'Unione e rendendo tali riserve rapidamente dispiegabili,*** e l'approvvigionamento in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 391
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento ***efficaci*** in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità ***efficace, compreso lo stoccaggio, al fine di rispondere soprattutto alle esigenze degli Stati membri più vulnerabili con particolare attenzione ai paesi del confine orientale dell'Unione e rendendo tali riserve rapidamente dispiegabili,*** e l'approvvigionamento in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 392
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali ***e allo sviluppo tecnologico***, anche attraverso ***la modernizzazione,*** la creazione e il

catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione ***e il rafforzamento delle capacità di riparazione e manutenzione di prodotti per la difesa ed equipaggiamento per la difesa nuovi o già esistenti,*** coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 393
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap ***allo scopo di creare ridondanza industriale per aumentare la resilienza dell'Unione per quanto riguarda l'emergenza militare più estrema***;

Or. en

Emendamento 394
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI***,*** ***piccole mid-cap*** e ***altre*** mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle ***rapide*** trasformazioni strutturali ***imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza, in particolare dalla necessità strategica degli Stati membri di essere in grado di mobilitare le proprie capacità***, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI e mid-cap;

Or. en

Emendamento 395
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***l'***avvio e ***l'***accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) ***il sostegno e l'integrazione delle iniziative nazionali degli Stati membri che mirano all'***avvio e ***all'***accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 396
Wouter Beke

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap***, salvaguardando nel contempo condizioni di parità***;

Or. en

Emendamento 397
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, ***start-up, scale-up,*** piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 398
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria ***da parte dell'Unione europea*** alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

Or. en

Emendamento 399
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) garantendo che l'UE disponga di una solida base di ricerca per lo sviluppo e garantendo l'espansione di nuove tecnologie a duplice uso, come i semiconduttori, che promuovano la duplice capacità militare e civile dell'UE;

Or. en

Emendamento 400
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa

Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'***incentivazione*** della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'***aumento*** della cooperazione ***transfrontaliera*** in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità ***e per garantire il soddisfacimento delle esigenze degli Stati membri in termini di qualità, disponibilità e costo dei prodotti per la difesa***.

Or. en

Emendamento 401
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'***incentivazione*** della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'***aumento*** della cooperazione ***transfrontaliera*** in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità ***e per garantire il soddisfacimento delle esigenze degli Stati membri in termini di qualità, disponibilità e costo dei prodotti per la difesa***.

Or. en

Emendamento 402
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa***, a una riduzione dei prodotti per la difesa chiave analoghi e degli sviluppi paralleli*** e a una maggiore interoperabilità ***e intercambiabilità***.

Or. en

Emendamento 403
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità***, rispettando nel contempo le competenze nazionali nel campo degli appalti pubblici***

e l'applicazione del criterio di preferenza europea.

Or. en

Emendamento 404
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa***,*** a una maggiore interoperabilità ***e intercambiabilità in linea con le norme della NATO***.

Or. en

Emendamento 405
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per	(b) l'incentivazione***, tra l'altro,*** della cooperazione ***transfrontaliera*** in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione

condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità**.**	eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità***;***

Or. en

Emendamento 406
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità**.**	(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa***,*** a una maggiore interoperabilità ***e intercambiabilità;***

Or. en

Emendamento 407
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di	(b) l'incentivazione della cooperazione ***transfrontaliera*** in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei

difesa e a una maggiore interoperabilità**.**	sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità***;***

Or. en

Emendamento 408
Alice Teodorescu Måwe, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Niels Flemming Hansen, Pekka Toveri, Mika Aaltola, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno all'Ucraina nella produzione delle capacità più critiche in quantità necessarie per rispondere alle attuali minacce militari contro la sua sovranità e integrità territoriale, anche attraverso:
	(i) l'aumento degli investimenti diretti nelle capacità di difesa industriale dell'Ucraina, la creazione di nuove capacità di produzione in Ucraina, il loro adattamento o potenziamento in linea con le norme della NATO e la concessione di licenze per la cooperazione in materia di produzione attraverso partenariati pubblico-privati o altre forme di cooperazione, come le joint venture;
	(ii) l'aumento degli appalti per le capacità di difesa prodotte in Ucraina;
	(iii) l'aumento della cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa conformemente alle esigenze militari dell'Ucraina;
	(iv) il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, anche fornendo assistenza tecnica e incentivando gli scambi di personale;
	(v) il sostegno alla protezione dei beni DTIB dell'Ucraina;
	(vi) il sostegno all'Ucraina

nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista di una futura adesione.

Or. en

Emendamento 409
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il rafforzamento della risposta dell'Unione e degli Stati membri all'attuale panorama europeo delle minacce, in particolare alla loro esposizione al rischio di concretizzazione di minacce alla loro sicurezza e sovranità, anche agevolando l'operatività dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), la clausola di assistenza reciproca dell'Unione, al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare quelli la cui posizione geografica li espone direttamente a minacce e sfide imminenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea gli obiettivi dell'EDIP alla clausola di assistenza reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE). Sottolinea che gli appalti collettivi favoriscono la prontezza operativa in caso di attacco a uno Stato membro. La formulazione è in linea con l'invito del Parlamento nella sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul Libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP)).

Emendamento 410
Riho Terras, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'avvio e l'incentivazione della creazione di capacità di produzione nuove e innovative in luoghi in cui prima non esistevano, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. L'ubicazione svolge un ruolo chiave nella sicurezza dell'approvvigionamento, come dimostrato dagli impianti di produzione vicini al fronte in Ucraina.

Or. en

Emendamento 411
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la riduzione della dipendenza da componenti e materie prime provenienti da paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

La dipendenza da paesi terzi per gli approvvigionamenti strategici rappresenta un punto debole dell'EDTIB. L'Institut français de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM) ha osservato che "l'UE dipende per il 97 % da approvvigionamenti esterni per un gruppo di 27 materie prime individuate e considerate dall'UE come critiche". (Raphaël Danino-Perraud, La criticité des matières premières stratégiques pour l'industrie de défense *(La criticità delle materie prime strategiche per l'industria della difesa), IRSEM, studio n. 72, novembre 2019). Il 78 % delle materie e dei componenti necessari per la produzione di un drone militare proverrebbe quindi dalla Cina, secondo il Munich Security Report dal titolo "Defence sitters – Tranforming European Militaries in times of war" (Custodi della difesa - Trasformare le milizie europee in tempo di guerra), pubblicato nel giugno 2023.*

Emendamento 412
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i finanziamenti dell'Unione sono accordati in via prioritaria alle azioni di cui alla sezione 2 del presente regolamento che forniscono un valore aggiunto per la preparazione alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso azioni congiunte volte ad affrontare le priorità e le lacune individuate in materia di capacità di cui al Libro bianco sulla sicurezza e la difesa, all'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, al piano di sviluppo delle capacità, nonché alle azioni che migliorano l'interoperabilità e l'intercambiabilità delle forze armate europee e, se del caso, con la NATO, in particolare:
	(a) capacità di difesa aerea e missilistica, compreso lo sviluppo di capacità di intercettazione ipersoniche, garantendo nel contempo la complementarità e la compatibilità con l'iniziativa European Sky Shield Initiative della NATO;
	(b) artiglieria e capacità di attacco a lungo raggio;
	(c) capacità di combattimento a terra;
	(d) capacità di combattimento aereo;
	(e) abilitanti strategici, in particolare capacità strategiche di trasporto aereo, capacità congiunte di comando e controllo e servizi spaziali;
	(f) capacità di guerra informatica ed elettronica.

Or. en

Emendamento 413

Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Creazione e operatività di cluster industriali transfrontalieri nel settore della difesa in regioni strategiche. Dare priorità alle iniziative di cooperazione trinazionale tra la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia per facilitare la ricerca e lo sviluppo congiunti, la formazione della forza lavoro e le catene di approvvigionamento integrate poiché questi paesi svolgono un grande ruolo geopolitico nella sicurezza delle frontiere europee.

Or. en

Emendamento 414
Hans Neuhoff

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Prima dell'individuazione di obiettivi comuni in materia di capacità o dell'attuazione di eventuali misure coordinate di pianificazione delle forze nell'ambito del presente programma, è effettuata una valutazione globale dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione. La valutazione funge da base per la pianificazione operativa e per le raccomandazioni per la strutturazione della forza, nel rispetto dell'autonomia strategica degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la pianificazione strategica sia basata su un'analisi dei rischi neutrale e obiettiva e previene la pianificazione delle forze politicamente motivata senza chiari scenari di minaccia.

Emendamento 415
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obiettivi del programma sono perseguiti per garantire uno sviluppo industriale equilibrato in tutta l'Unione, promuovendo la partecipazione di un'ampia gamma di imprese della difesa interessate di tutti gli Stati membri e impedendo la monopolizzazione dei finanziamenti da parte di più Stati membri o di una serie di grandi imprese.

Or. en

Emendamento 416
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le azioni che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina tengono conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 417
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le azioni che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina tengono conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.***	2. ***Il programma è mobilitato per garantire finanziamenti destinati principalmente alle esigenze in termini di capacità di difesa nazionale; l'obiettivo principale rimane il rafforzamento delle capacità industriali in materia di difesa degli Stati membri e la garanzia dell'approvvigionamento indipendente di attrezzature militari per le forze armate degli Stati membri, promuovendo nel contempo il ruolo dell'industria della difesa quale motore della crescita economica, anche tramite l'aumento della produzione per i mercati di esportazione.***

Or. en

Emendamento 418
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le azioni che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina tengono conto della sua ***possibile*** futura integrazione nell'EDTIB, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.	2. Le azioni che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina tengono conto della sua futura integrazione nell'EDTIB ***e agevolarla***, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.

Or. en

Emendamento 419
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza***, in particolare alle sfide in materia di sicurezza al confine orientale dell'UE e all'enorme minaccia di un attacco militare convenzionale all'UE proveniente da questa direzione, nonché alla necessità di una ricostituzione urgente delle scorte, incluse quelle esaurite a seguito della spedizione di prodotti per la difesa in Ucraina***. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 420
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento ***e*** la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza ***e dalla portata in aumento e senza precedenti dello sviluppo di nuove tecnologie critiche***. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento***,*** la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione ***e lo sviluppo e l'integrazione di software per l'interoperabilità dei sistemi di difesa usati negli Stati membri***, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 421
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di

adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento***, nonché l'accelerazione delle capacità di riparazione e manutenzione di prodotti per la difesa e materiali nuovi o già esistenti,*** e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.
	Or. en

Emendamento 422
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time ***e dei costi*** di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione***, in particolare applicando il "modello danese", aumentando la cooperazione transfrontaliera nella R&S in materia di difesa***, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per

	la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 423
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza***, inclusa la necessità di garantire catene di approvvigionamento sicure e ridurre la dipendenza da attori malevoli***. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 424
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria ***europea*** alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione ***e la riconversione*** di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 425
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in	3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa

tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	***chiave*** in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 426
Elena Donazzan, Adam Bielan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Michał Dworczyk, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il programma contribuisce inoltre a rafforzare la resilienza e la sicurezza interna dell'Unione sostenendo lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie e capacità a duplice uso che rafforzano la protezione delle infrastrutture critiche dalle minacce ibride, dagli attacchi informatici e da altri rischi per la stabilità sociale ed economica.

Or. en

Emendamento 427
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri	4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri

in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, ***in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, come la spedizione di prodotti per la difesa all'Ucraina, e dalle sfide in materia di sicurezza al confine orientale dell'UE e dall'enorme minaccia di un attacco militare convenzionale all'UE proveniente da questa direzione. Ciò avviene*** in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 428
Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per	4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per

la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e traggono vantaggio dal coordinamento con il processo di pianificazione della difesa della NATO per garantire la complementarietà degli sforzi***.

Or. en

Emendamento 429
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa ***concordate*** dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa***, e con particolare attenzione alla creazione di capacità tecnologiche, industriali e di difesa robuste all'interno dell'Unione, come concordato*** dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 430
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità ***e dell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso***, tenendo conto degli obiettivi ***del Libro bianco,*** della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 431
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti tenendo conto dei risultati del Fondo europeo per la difesa (FED), in particolare dei progetti del FED in corso che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.

Or. en

Emendamento 432
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 433
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la	***soppresso***

difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Or. en

Emendamento 434
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, ***tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO,*** la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. ***È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e***	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture.

alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Or. en

Emendamento 435
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO ***in cui le imprese europee abbiano la priorità***, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione***, nonché al fatto che i prodotti fabbricati in tali strutture non possono essere venduti fuori dall'UE a beneficio di soggetti privati***.

Or. en

Emendamento 436
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. ***È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.***	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture.

Or. en

Emendamento 437
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di

fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.	fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione. ***Ciò può riguardare altresì il trasferimento reciproco di competenze e tecnologie per accelerare la preparazione tecnologica dell'EDTIB e della DTIB ucraina.***

Or. en

Emendamento 438
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, ***capacità di riparazione e manutenzione di prodotti per la difesa e materiali nuovi o già esistenti,*** la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante

attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.	partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Or. en

Emendamento 439
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione ***o*** il loro ***potenziamento in linea con le*** norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.	5. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione ***o il potenziamento*** di capacità di fabbricazione ***e il loro adeguamento alle*** norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Or. en

Emendamento 440
François-Xavier Bellamy, Wouter Beke, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e 2 sono perseguiti ponendo l'accento sulla semplificazione di strutture e procedimenti esistenti ed evitandone la duplicazione.

Or. en

Emendamento 441
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma ***e dello strumento di sostegno per l'Ucraina sono composte***:	1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma ***non possono provenire dal bilancio dell'Unione in quanto ciò viola l'articolo 41, paragrafo 2, TUE***:

Or. en

Emendamento 442
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma ***e dello strumento di sostegno per l'Ucraina*** sono composte:	1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma sono composte:

Or. ro

Emendamento 443
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da 1 500 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 444
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***1 500*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;	a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***1 000*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 445
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***1 500*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;	a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***2 500*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 446
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***1 500*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;	a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***750*** milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 447
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***1 500 milioni*** di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;	a) per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da ***10 miliardi*** di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;

Or. en

Emendamento 448
Andrey Novakov, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Almeno l'80 % della dotazione finanziaria del programma è riservato all'industria della difesa con sede nell'UE. Fino al 20 % del bilancio può essere oggetto di appalti congiunti per l'acquisto di prodotti per la difesa da paesi terzi. La dotazione finanziaria del programma evita squilibri geografici nell'ambito dei finanziamenti per le attività di cui all'articolo 11 al fine di contribuire a un'industria della difesa e a una base tecnologica sviluppate in modo omogeneo in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 449
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) La dotazione finanziaria del programma è introdotta gradualmente oltre il 31 dicembre 2027 come misura di emergenza in vista dell'adozione del quadro pluriennale entro il 1° gennaio 2028. L'introduzione graduale garantisce l'ammissibilità e l'attuazione delle azioni per tutto il periodo compreso tra la fine della durata del programma e l'effettivo

inizio del prossimo QFP.

Or. en

Emendamento 450
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 451
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 452
Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 454
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: ***dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57***.	b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina:

Or. en

Emendamento 455
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.	b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: ***da 750 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché*** dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 456
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: ***dall'importo dei*** contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 ***nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57***.	b) per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: ***da 2,5 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai*** contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 457

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) da 500 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal […- inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché

Or. en

Emendamento 458
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ii) dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 459
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) almeno il 25 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è destinato agli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali.

Or. en

Emendamento 460
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I modelli di specializzazione esistenti basati sui dati relativi al controllo delle esportazioni sono ulteriormente sostenuti. L'intensità del sostegno tiene conto delle dimensioni dell'industria della difesa in percentuale del PIL degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 461
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nella dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo può essere usato un valore fino a un massimo di 150 milioni di EUR nel quadro del FAST come indicato all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 462
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La dotazione finanziaria assegnata del programma è destinata agli Stati membri del lato orientale della NATO, al confine con la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina e il Mar Nero. La dotazione assume la forma di sovvenzioni a fondo perduto e affronta ulteriormente le vulnerabilità strategiche dell'industria. La dotazione mira ad agevolare le capacità di difesa efficaci lungo la frontiera orientale dell'UE, anche accelerando lo schieramento dello scudo di frontiera orientale al fine di contrastare le minacce militari e ibride.

Or. en

Emendamento 463
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 464
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.	2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %***, alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 4, e da 6 a 8 del regolamento finanziario***, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.

Or. en

Emendamento 465
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %***, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate***.	2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %.

Or. ro

Emendamento 466
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.	2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1 ***allo strumento di sostegno per l'Ucraina di cui al capo II bis***, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.

Or. en

Emendamento 467
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, ***la Commissione può riassegnare l'***importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1***, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate***.	2. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, ***ogni riassegnazione dell'***importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1 ***è soggetta alla previa approvazione del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento 468
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6	3. L'importo di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6

possono anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma/di altri elementi dell'oggetto.	possono anche finanziare***, fino al 10 % del costo totale del progetto,*** l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma/di altri elementi dell'oggetto.

Or. en

Emendamento 469
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Oltre a quanto disposto all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei recuperi e dei disimpegni sono ricostituiti a beneficio del programma o ***dello strumento di sostegno per l'Ucraina o*** dei programmi e degli strumenti che gli succederanno nell'ambito della procedura di bilancio.	6. Oltre a quanto disposto all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei recuperi e dei disimpegni sono ricostituiti a beneficio del programma o degli strumenti che gli succederanno nell'ambito della procedura di bilancio.

Or. ro

Emendamento 470
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'Unione europea non assegna

	risorse finanziarie a norma del presente regolamento a paesi terzi senza l'esplicito consenso di tutti gli Stati membri. L'obiettivo principale del presente regolamento è sostenere le capacità di difesa degli Stati membri, conformemente alle loro priorità nazionali e ai loro interessi strategici. In caso di vincoli di risorse finanziarie, i fondi dell'Unione europea assegnati a norma del presente regolamento sono destinati esclusivamente a soddisfare le esigenze di difesa degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 471
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi al programma, compreso il fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) di cui all'articolo 19, conformemente all'articolo 208, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [lettera a) del RF rifuso], lettera d) o lettera e), o paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I contributi finanziari dei paesi terzi associati al programma o dei paesi terzi non associati sono soggetti all'approvazione previa degli Stati membri. Tale approvazione è concessa in seguito a un'analisi trasparente dell'origine e dell'uso dei fondi, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 473
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito delle pertinenti misure restrittive dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono utilizzati per azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, comprese le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 474
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le entrate con destinazione specifica esterna non sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Ucraina e rimangono coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 475
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Esse sono aggiunte alle risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***
[6] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al	

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Or. en

Emendamento 476
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Esse sono aggiunte alle risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***

[6] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Or. en

Emendamento 477
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Dario Nardella, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Esse sono aggiunte alle risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.	***soppresso***

[6] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la

pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Or. en

Emendamento 478
Andrey Novakov, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le risorse assegnate agli Stati membri sotto forma di sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza possono essere mobilitate per integrare la dotazione finanziaria del programma, concentrandosi in particolare sulla resilienza delle PMI e delle PMI nel settore dell'industria della difesa con prodotti a duplice uso. Le rispettive risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 479
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse	***soppresso***

trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi nel 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.	

Or. en

Emendamento 480
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi nel 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 481
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un contributo di solidarietà applicato alle imprese dell'Unione con attività a scopo di lucro nel settore della difesa, al fine di tassare gli utili straordinari e di assegnare tali risorse per fornire contributi finanziari aggiuntivi al programma. Gli Stati membri rimangono liberi di applicare un'aliquota che ritengano accettabile e appropriata nel quadro dei loro sistemi giuridici nazionali, garantendo al contempo che il contributo di solidarietà sia equo e proporzionato.

Or. en

Emendamento 482
Andrey Novakov, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Radan Kanev, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Virgil-Daniel Popescu, Paulius Saudargas, Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione europea garantisce sinergia e complementarità per quanto riguarda gli strumenti esistenti dell'Unione, quali il Fondo europeo per la difesa e gli strumenti e le misure a norma del regolamento [...] sullo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE).

Or. en

Emendamento 483
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria ai sensi del [regolamento SAFE] forniscono almeno il 15 % dell'importo ricevuto a titolo di contributi finanziari aggiuntivi al programma e almeno l'8 % a titolo di contributi finanziari aggiuntivi allo strumento di sostegno all'Ucraina.

Or. en

Emendamento 484
Irene Tinagli, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis.
	1. A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, qualora uno Stato membro chieda l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, almeno il 25 % dell'aumento della spesa per la difesa come importo totale derivante dalla deviazione nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia nazionale deve essere assegnato al programma industriale europeo per la difesa (EDIP), conformemente alle procedure e alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento. La Commissione valuta che la condizione di assegnare il 25 % all'EDIP sia soddisfatta nell'ambito della sua valutazione della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, prima di presentare la sua raccomandazione al Consiglio per l'attivazione.
	2. Qualora uno Stato membro riceva sostegno finanziario dallo strumento di

azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), istituito a norma del regolamento 2025/0122, almeno il 25 % dell'importo totale ricevuto attraverso tale strumento è assegnato al programma europeo per il settore industriale della difesa (EDIP). Tale assegnazione dovrebbe essere realizzata secondo le procedure e le condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 485
Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché il contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione ***e fa affidamento su fondi che si aggiungono a quelli sostenuti dalla politica della coesione, non a loro spese***. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché il contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 486
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ possono sostenere proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 487
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ possono sostenere proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 488
Yannis Maniatis, Nicola Zingaretti, Giorgio Gori, Dario Nardella, Annalisa Corrado, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ possono sostenere proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ possono sostenere proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 490
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I progetti nell'ambito del

	programma che sono diretti alla ricerca, allo sviluppo e all'espansione di nuove tecnologie, software e infrastrutture, compreso il duplice uso, possono avere accesso ai finanziamenti del programma Orizzonte (o del suo successore equivalente nell'ambito del nuovo QFP) dato il loro contributo positivo e proporzionato giustificato a una finalità civile.

Or. en

Emendamento 491
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in regime di gestione ***diretta*** conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.	1. Il programma è attuato in regime di gestione ***indiretta*** conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***La gestione diretta da parte della Commissione è limitata ad azioni specifiche debitamente giustificate nel programma di lavoro e previa consultazione degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 492
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in regime di	1. Il programma è attuato in regime di

gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.	gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046***, in modo efficace, efficiente, giusto e trasparente***.

Or. en

Emendamento 493
Massimiliano Salini, Letizia Moratti, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si ottiene un profitto, la Commissione può recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 494

Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si ottiene un profitto, la Commissione ***può recuperarne*** la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.	3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si ottiene un profitto, la Commissione ***ne recupera*** la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.

Or. en

Emendamento 495
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, ***lettera d)***, per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e	3. In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si

si ottiene un profitto, la Commissione può recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.	ottiene un profitto, la Commissione può recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.

Or. en

Emendamento 496
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione si astiene dal recuperare i fondi previsti per le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap), per le azioni in cui almeno il 30 % dei soggetti partecipanti sono PMI e piccole mid-cap e per le azioni a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, collegate ad azioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 497
Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).	Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati). ***Oltre all'Ucraina, il programma potrebbe essere aperto anche ad altri paesi candidati all'adesione all'UE, posto che siano pienamente allineati con l'UE in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa e che la loro partecipazione aumenterà le capacità di difesa europee.***

Or. en

Emendamento 498
Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).	Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati). ***Alla luce della situazione geopolitica e della necessità di accelerare la fabbricazione di prodotti per la difesa, il programma può anche essere aperto temporaneamente ad altri partner strategici, qualora non sia possibile soddisfare requisiti critici e urgenti.***

Or. en

Emendamento 499
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è aperto alla partecipazione ***dei membri dell'Associazione europea*** di ***libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (***paesi ***associati)***.	Il programma ***non*** è aperto alla partecipazione di paesi ***terzi e di soggetti giuridici di paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 500
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).	Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, ***nonché del Regno Unito e del Canada,*** conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).

Or. en

Emendamento 501
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Marta Wcisło, Mirosława Nykiel, Michał Szczerba, Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Christian Ehler, Angelika Niebler, Michał Kobosko, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono decidere, su proposta della Commissione o in linea

	con le disposizioni del presente regolamento, di aprire la partecipazione al programma agli ex membri dell'Unione, ai paesi a cui è stato concesso lo status di "paese candidato" o ad altri paesi terzi partner in condizioni tassativamente definite, sulla base di partenariati ad hoc e a condizione che tale partecipazione non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato. La partecipazione al programma da parte di ex membri dell'Unione, di paesi cui è stato concesso lo status di "paese candidato" o di altri paesi terzi partner si basa sul rispettivo contributo alla dotazione finanziaria del programma. In tali situazioni, tali paesi sono considerati paesi associati.

Or. en

Emendamento 502
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono ***stabiliti*** nell'Unione o in un paese associato.	2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono ***piccole e medie imprese e mid-cap stabilite*** nell'Unione o in un paese associato.

Or. en

Emendamento 503
Andrey Novakov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Ilia Lazarov, Ivaylo Valchev, Ilhan Kyuchyuk, Emil Radev, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Regno Unito di Gran Bretagna e lo Stato di Israele sono ammissibili a partecipare nell'ambito dell'adesione di un paese associato, mediante i rispettivi contributi alla dotazione finanziaria del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.

Or. en

Emendamento 504
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.***	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato.

Or. fr

Motivazione

La deroga prevista nella seconda parte del paragrafo è contraria agli obiettivi generali del testo. I fondi pubblici europei dovrebbero essere utilizzati principalmente per finanziare

azioni svolte da soggetti europei nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato.

Emendamento 505
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.***	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato.

Or. en

Emendamento 506
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro ***o di un paese associato***. ***Laddove non dispongano prontamente di alternative o***	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro ***al fine di non essere*** in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli

infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e ***sia coerente*** con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	Stati membri e ***sono coerenti*** con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 507
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non ***crei nessuna dipendenza strategica dell'Unione da paesi non associati e*** non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 508
Michalis Hadjipantela, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri***, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato,*** e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. el

Emendamento 509
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o	3. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o

dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.	dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri***, incluso il rispetto del principio di buon vicinato,*** e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 510
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di un'azione sostenuta dal programma, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	4. Ai fini di un'azione sostenuta dal programma, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato***, a meno che non siano situati nell'UE e uno Stato membro non giustifichi che sono necessari per coprire le sue esigenze strategiche***.

Or. en

Emendamento 511
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di un'azione sostenuta dal programma, i destinatari non ***sono*** soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	4. Ai fini di un'azione sostenuta dal programma, i destinatari non ***devono essere*** soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Or. en

Emendamento 512
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione della Commissione.	***soppresso***
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	
a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how	

necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;

b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

Or. fr

Motivazione

Tale deroga non è accettabile. Devono essere rispettati criteri di ammissibilità rigorosi. Gli Stati membri possono acquistare materiali e attrezzature per la difesa fabbricati in Europa da soggetti controllati da società straniere o i cui centri decisionali effettivi sono situati in paesi terzi. Si tratta di una decisione sovrana che spetta agli Stati membro. D'altro canto, tali acquisti devono essere esclusi dai finanziamenti europei, salvo rimettere in discussione lo scopo stesso dell'EDIP, ossia lo sviluppo e il consolidamento, a lungo termine, di una EDTIB realmente indipendente per ragioni strategiche.

Emendamento 513
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se	***soppresso***

l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;

b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è

stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 514
Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se***:***
	(a) il paese terzo non associato o un soggetto di un paese terzo non associato che controlla il soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato non ha o non è sottoposto a una legislazione che imponga a tale soggetto giuridico obblighi di qualsiasi tipo o che consenta l'accesso a qualsiasi tipo di operazione o di dati aziendali, compresi i dati commercialmente sensibili;

	b) l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione della Commissione.

Or. en

Emendamento 515
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se ***l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se*** garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

disposizione Commissione.

Or. en

Emendamento 516
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento***, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione***.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 517
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo

non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***o*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***e*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione ***e di ogni Stato membro o paese associato che lo richieda***.

Or. en

Emendamento 518
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a

disposizione Commissione.	disposizione Commissione. ***In tal caso, lo Stato membro rilascia una dichiarazione specifica a tal fine.***

Or. en

Emendamento 519
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***o*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***e*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione ***e degli Stati membri che lo richiedano***.

Or. en

Emendamento 520
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

La Commissione o l'agenzia per gli appalti forniscono su richiesta una valutazione, a seconda dei casi, dei soggetti controllati da paesi terzi agli Stati membri i cui interessi in materia di sicurezza e difesa possono essere lesi.

Or. en

Emendamento 521
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I destinatari e i subappaltatori dovrebbero autodichiarare fin dall'inizio alla Commissione o all'agenzia per gli appalti di voler partecipare alle azioni EDIP a norma degli articoli 10 e 27, in modo che i casi di soggetti controllati da paesi terzi siano segnalati in una fase precoce, prima della procedura di comitatologia.

Or. en

Emendamento 522
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I destinatari e i subappaltatori dovrebbero essere tenuti a informare immediatamente la Commissione o l'agenzia per gli appalti in caso di cambiamento di proprietà, nel corso di un'azione ammissibile, nel caso in cui tale cambiamento comporti il controllo da parte di un paese terzo o di soggetti di un paese terzo. La Commissione o l'agenzia per gli appalti

dovrebbero monitorare eventuali modifiche dello status di proprietà dei destinatari e dei subappaltatori nelle azioni EDIP, che sono pertinenti ai sensi degli articoli 18 e 29, anche informando regolarmente i soggetti ammissibili in merito al loro chiaro obbligo di autodichiarare tali modifiche il prima possibile. Inoltre la Commissione o l'agenzia per gli appalti pubblicano annualmente un elenco dei destinatari e dei subappaltatori partecipanti pertinenti a norma degli articoli 10 e 27.

Or. en

Emendamento 523
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***È posta particolare enfasi sul fatto di non violare né compromettere l'obiettivo descritto all'articolo 4, paragrafo 4, relativo allo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), come stabilito a titolo complementare nell'EDIS.*** Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 524
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa ***e i diritti di sovranità*** dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Il riconoscimento di tutti gli Stati membri costituisce un presupposto per l'ammissione di un paese terzo a tali progetti dell'UE.*** Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 525
Adam Bielan, Elena Donazzan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Cristian Terheş, Carlo Ciccioli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa	Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa

dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).*** In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Motivazione

Questa condizione per le garanzie non figura né nel regolamento ASAP né nel regolamento EDIP. Inoltre la Commissione non ha fornito alcuna giustificazione o motivazione per tale restrizione.

Emendamento 526
José Cepeda, Javi López, Lina Gálvez, Nicolás González Casares, Laura Ballarín Cereza, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione ***non comprometta e*** non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 527
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Le garanzie sono*** altresì ***conformi*** all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, ***le garanzie provano*** che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	***Tale controllo assicura*** che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. ***Tale controllo è*** altresì ***conforme*** all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, ***il controllo prova*** che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 528
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) in deroga ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, un soggetto giuridico che non è stabilito nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato ed è suscettibile di essere oggetto di un controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, è ammissibile quale destinatario del finanziamento dell'Unione nell'ambito del programma coinvolto in un'azione, se ciò riveste un interesse strategico essenziale in materia di sicurezza e difesa per l'Unione e i suoi Stati membri. In tal caso gli Stati membri o il paese associato coinvolti nel finanziamento dell'azione nell'ambito del programma metteranno a disposizione

della Commissione garanzie in linea con le proprie procedure nazionali che assicurino che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 529
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi Stato membro che ritenga che siano in gioco gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di uno dei suoi Stati membri, compreso il principio di buon vicinato, può presentare osservazioni debitamente motivate allo Stato membro o al paese associato che rilascia le garanzie.
	La Commissione consulta gli Stati membri interessati e i paesi associati su come affrontare al meglio i rischi individuati ed emette un parere debitamente giustificato sulla partecipazione del soggetto.
	Lo Stato membro o il paese associato che rilascia le garanzie, dopo aver preso in considerazione le osservazioni motivate presentate dallo Stato membro interessato e il parere della Commissione, informano lo Stato membro interessato e la Commissione della sua decisione in merito alle garanzie.

Or. en

Emendamento 530
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi Stato membro può presentare osservazioni debitamente motivate allo Stato membro che fornisce le garanzie, se ritiene che siano in gioco gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio di buon vicinato da parte del paese terzo che controlla il soggetto.

Or. en

Emendamento 531
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Lo Stato membro che fornisce le garanzie tiene debitamente conto delle osservazioni dello Stato membro che le formula e informa detto Stato membro e la Commissione della sua decisione di dare seguito alle garanzie.

Or. en

Emendamento 532
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	La Commissione discute con gli Stati membri interessati le modalità per affrontare al meglio i rischi individuati e formula un parere sulla partecipazione del soggetto debitamente motivato indirizzato agli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 533
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***57*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***58, paragrafo 3,*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo***, nonché alle garanzie fornite dallo Stato membro responsabile o dal paese associato e a ogni parere pertinente formulato dalla Commissione***.

Or. en

Emendamento 534
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***57*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	La Commissione informa il comitato di cui all'articolo ***58, paragrafo 3,*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo ***e alle garanzie pertinenti fornite dallo Stato membro responsabile, nonché, nel caso, ai pareri della Commissione***.

Or. en

Emendamento 535
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione elabora un modello standardizzato per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in più di uno Stato membro dell'Unione e controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato da utilizzare quando tali soggetti sono ammissibili alla partecipazione al programma.

Or. en

Emendamento 536
Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). ***La cooperazione con soggetti di paesi terzi non associati che esercitano un'occupazione illegale del territorio***

	dell'UE o violano l'integrità territoriale di uno Stato membro o dell'Ucraina è considerata incompatibile con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 537
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari ***possono cooperare con soggetti giuridici che non siano PMI né mid-cap.*** Possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 538
Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con

soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).	soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici ***situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato***, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 539
Riho Terras, Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 ***e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c)***.	Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

In linea con la modifica specifica che sopprime l'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Emendamento 540
Yannis Maniatis, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso ***non autorizzato*** a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.	Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

Or. en

Emendamento 541
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:	***soppresso***
(a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati;	
(b) alle organizzazioni internazionali;	
(c) alle strutture per un programma europeo di armamento;	
(d) all'Agenzia europea per la difesa.	

Or. en

Emendamento 542
Nicolás Pascual de la Parte
a nome della commissione per la sicurezza e la difesa
Susana Solís Pérez

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) all'Unione europea e alle sue istituzioni e agenzie.

Or. en